

**In questi casi l'illecito relativo alla bruciatura dei residui vegetali (che ha poi causato l'incendio del bosco) viene considerato di fatto e per prassi inesistente...**

**INCENDI BOSCHIVI COME CONSEGUENZA DELLE BRUCIATURE DI RESIDUI AGRICOLI: MA SUSSISTE IL "REATO PRESUPPOSTO" DI SMALTIMENTO ILLEGALE DI RIFIUTI VEGETALI TRAMITE INCENERIMENTO INCONTROLLATO A CARICO DEL RESPONSABILE?**

**A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani**



**Premessa**

E' un dato di fatto storico ed oggettivo che molti incendi boschivi sono causati da incontrollate attività di bruciatura di rifiuti agricoli. Da questi falò, che spesso sono di rilevante dimensione e sono attivati e gestiti in modo totalmente irresponsabile, si originano poi frequentemente anche grandi incendi di foreste che causano sia rilevanti danni all'ambiente che danni economici alla pubblica amministrazione che deve impiegare personale e mezzi in modo massiccio per affrontare la conseguente emergenza.

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

**Vale dunque la pena svolgere qualche riflessione sulla natura giuridica di queste (rilevanti) bruciature di rifiuti vegetali incontrollate (che per prassi diffusa molti ritengono normali e lecite) e sul loro nesso causale verso il conseguente incendio boschivo. Sono attività regolari? O costituiscono invece un “reato-presupposto” antecedente al reato di incendio boschivo colposo? E tale incendio se deriva da una attività *contra legem*, è sempre e solo colposo o in alcuni casi si può ipotizzare l'incendio boschivo con dolo eventuale? E chi paga il danno al bosco?**

### **Le bruciature di rifiuti agricoli - La ratio legis della normativa dei rifiuti**

La norma vieta un autosmaltimento incontrollato di rifiuti da parte di soggetti privati o aziende non solo perché si vuole che detti rifiuti vengano avviati verso una gestione tracciata che li condurrà a smaltimento o recupero, ma perché – e qui risiede la vera e profonda *ratio* della normativa di settore – si vuole evitare che da tale autosmaltimento incontrollato possano derivare seri danni per l'ambiente e le persone.

E dunque, si pensi al caso dei privati – magari anziani contadini – che sono adusi smaltire i propri residui agricoli (anche in notevoli quantità) bruciandoli per mezzo di falò “improvvisati”. In tale ipotesi è altamente probabile che possa capitare che, oltre sicuramente produrre un fastidiosissimo fumo che si diffonde per tutto il circondario anche per ore (che a nostro avviso integra il reato di pericolo di cui all'art. 674 c.p.), ci sia anche il rischio che il fuoco si propaghi creando un vero e proprio incendio che vada a bruciare la vegetazione delle zone circostanti, mettendo in pericolo anche le persone della zona. Ipotesi, questa, non così peregrina dato che proprio recentemente un caso come questo ipotizzato si è effettivamente verificato nei pressi di Perugia, dove sono andati distrutti 15 ettari di superficie, con necessità di intervento dei mezzi aerei e spegnimento dell'incendio dopo ben 20 ore... Ed ancora è recente il caso di altro incendio sviluppatosi nel parco del Cilento dove le fiamme, a causa di abbruciamento dei residui vegetali, alimentate dal vento, si sono propagate su altre aree boscate, a causa della disattenzione del proprietario del fondo. È per questo che - per principio di massima – la normativa sui rifiuti si può dire che giustamente “non faccia sconti per nessuno...”. **Perché anche dall'esercizio di pratiche usuali – come quella di bruciare un rilevante cumulo di ramaglie – se svolte in modo non controllato possono derivare seri danni all'ambiente ed alle persone.**

### **La disciplina giuridica di settore**

Ricordiamo - a questo punto - come l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 disponga che: “*Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.*”.

Il comma 2 del medesimo art. 188 prevede poi che il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -  
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 D.Lgs. n. 152/2006.

Ed al seguente comma 3 si dispone che: *La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:*

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario..."*

Pertanto, la normativa fa una precisa distinzione riguardo agli oneri posti a carico del produttore/detentore dei rifiuti:

- per quanto concerne i **rifiuti urbani** (tra i quali vi rientrano i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini e parchi a norma dell'art. 184, comma 2, lett. e, D.Lgs. n. 152/06) **debbono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta**. E dunque non è ammessa nessuna pratica di autosmaltimento, ma detti rifiuti debbono essere conferiti ad un raccoglitore autorizzato e/o portati presso appositi impianti sempre debitamente autorizzati;
- per i **rifiuti speciali** (e dunque i rifiuti agricoli prodotti dalle grandi come anche dalle piccole e piccolissime aziende agricole) il produttore o il detentore possono avvalersi anche di forme di autosmaltimento.

**Ma cosa si intende per autosmaltimento?** Il decreto legislativo n. 152/2006, parte quarta, non ci fornisce una definizione di "autosmaltimento dei rifiuti", tuttavia si può fare riferimento a quanto indicato all'art. 215 dello stesso decreto per cui per "autosmaltimento" si deve intendere le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi.

Le attività di autosmaltimento – come le attività di smaltimento effettuate da soggetti terzi – debbono essere comunque autorizzate. A tal riguardo il comma 6 dell'art. 215 D.Lgs. n. 152/2006 dispone che: *"Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti."*; pertanto le attività di autosmaltimento di **rifiuti pericolosi e le discariche** possono essere autorizzate solo seguendo la **procedura ordinaria**.

Il richiamo alle disposizioni degli articoli 208, 209, 210 e 211 fa chiaramente intendere che per svolgere tale attività di autosmaltimento è comunque necessario dotarsi di un “impianto” che deve ottenere una autorizzazione espressa attraverso la presentazione di una apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso. Non sarebbe pertanto autorizzabile alcuna pratica di bruciatura dei rifiuti attraverso semplici falò a terra... Per le attività di autosmaltimento di **rifiuti non pericolosi** l’art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, invece, una **procedura semplificata**; per cui tali attività possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività inoltrata alla Provincia territorialmente competente. Alla comunicazione di inizio attività va allegata una relazione da cui deve risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche adottate secondo le indicazioni dell’art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006; queste norme tecniche, devono, in particolare, prevedere:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell’ambiente.

**Ne consegue quindi che questa procedura semplificata si applica solo a rifiuti preventivamente e specificatamente “individuati”, disciplinati da appositi decreti ministeriali che ne regolamentano lo smaltimento in procedura semplificata e sempre con dotazione di appositi impianti.**

Orbene vi è da evidenziare che, mentre per l’accesso alle procedure semplificate per le attività di recupero sono stati emanati gli appositi decreti ministeriali già in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 (e pertanto, in attesa di un aggiornamento della disciplina tecnica, si può applicare per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi il D.M. 5 febbraio 1998 e per quelli pericolosi il D.M. 12 giugno 2002 n. 161), per le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi non sono ancora mai stati emanati i decreti ministeriali che devono dettare le norme tecniche per poter accedere alla procedura semplificata.

In merito proprio a tale questione la Corte di Cassazione ha affermato che: *«L’autosmaltimento, a norma dell’articolo 32, può essere effettuato decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio attività alla provincia a condizione però che siano rispettate le norme tecniche dettate per tale attività dal Governo in persona dei Ministri competenti (Ambiente, Industria, Commercio, Artigianato ecc.). I decreti ministeriali devono individuare per ciascun tipo di attività le quantità di rifiuti, i procedimenti, i metodi e le condizioni di smaltimento. Senza l’adozione dei decreti ministeriali non è possibile avvalersi della procedura semplificata e l’interessato è obbligato a richiedere l’autorizzazione. Ora, mentre per le attività di recupero di cui all’articolo 33 sono stati adottati decreti ministeriali, analoga iniziativa non è stata assunta per l’autosmaltimento. L’imputato quindi non poteva avvalersi della procedura semplificata. (...)*

*La disciplina anzidetta non ha subito modificazioni più favorevoli per l'imputato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006.* » [cit. Corte di Cassazione Pen. – Sez. III – sentenza del 18 dicembre 2006, n. 41290]; pertanto, in tema di gestione dei rifiuti non pericolosi, l'attività di autosmaltimento non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 215 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, atteso che per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche, è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione in procedura ordinaria anche per le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi<sup>1</sup>.

Abbiamo dunque visto che l'attività di autosmaltimento riguarda esclusivamente i rifiuti speciali e che per poterla esercitare è necessario essere autorizzati e dotarsi di un apposito impianto e deve, quindi, essere svolta in modo controllato nel rispetto delle prescrizioni di legge ed a tutela della salubrità dell'ambiente.

**Mentre i residui vegetali provenienti dalle private aree verdi, questi – costituendo rifiuti urbani – debbono essere conferiti a soggetti autorizzati o portati presso le isole ecologiche comunali.**

**Il bruciare in modo sistematico ed incontrollato, invece, in campo aperto ingenti quantità di tali rifiuti è evidente che è una prassi invece del tutto illegale che contrasta con l'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).**

### **Il reato di gestione di rifiuti non autorizzato**

Ricordiamo come l'art. 256 delinea il nodo centrale del sistema sanzionatorio in ordine alle attività di "gestione" di rifiuti non autorizzate. Vediamolo:

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

*1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

---

<sup>1</sup> Per cui la prassi adottata da alcune Province di autorizzare in procedura semplificata le attività di autosmaltimento facendo riferimento alle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 – che ricordiamo sono quelle dettate esclusivamente per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata – o a norme tecniche dettate da leggi regionali o, comunque, richiamando altri provvedimenti, è da ritenersi, alla luce di quanto anche sottolineato dalla stessa Suprema Corte, soggetta a forti dubbi di legittimità.

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

**Come appare evidente si tratta di una norma-contenitore che presenta le sanzioni base per tutto il complesso ed articolato sistema di gestione dei rifiuti che si articola nelle quattro fasi fondamentali delineate dalla disciplina di settore (raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento).**

Di conseguenza, salvo i casi specifici espressamente codificati (come ad esempio la discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti che hanno una propria sanzione specifica), per individuare la sanzione in ordine alla miriade di casi concreti di piccole e grandi illegalità quotidiane è necessario di volta in volta collocare il fatto specifico entro la cornice generale di questo sistema sanzionatorio. Qualificando caso per caso quel fatto specifico come una delle attività di "gestione" illegale.

Vediamo un esempio concreto afferente al discorso che stiamo facendo: nel perimetro di un'azienda vengono bruciati sistematicamente i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo. La norma non prevede in modo espreso questo caso a livello sanzionatorio. **Si deve dunque riportare il caso stesso nella previsione generale dell'art. 256 ed individuare la specifica attività di "gestione" attuata in modo illegale.**

Osserviamo che nel concetto di "smaltimento" l'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 prevede la pratica dell'"incenerimento a terra". Una pratica regolare e legale se effettuata in appositi impianti autorizzati, ma illegale se realizzata in proprio da un'azienda o un privato. Ecco, dunque, che il fatto accertato è tecnicamente un "incenerimento a terra" realizzato in modo illegale; e dunque un'operazione di "smaltimento" non autorizzata. Di conseguenza, l'illecito relativo sarà quello di aver effettuato un'attività di smaltimento non autorizzata mediante incenerimento a terra di rifiuti di propria produzione (art. 256, comma 1).

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D. Lgs, n. 152/2006 si applica poi a "**chiunque**" **eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione.** Ciò significa che la norma sanzionatoria **non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente** l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto – quindi anche ai privati - che si trovano ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti.


Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: «...*il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956). E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" adoperata nel primo comma dell'articolo citato. Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce dell'art. 256 del d.lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente.*» [così Corte di Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 1° marzo 2007 n. 8679. Si veda anche Corte di Cassazione Penale – Sezione III – sentenza del 22 giugno 2007, n. 24731].

In tal senso citiamo – a titolo esemplificativo - Corte di Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 16 dicembre 2008, n. 46213 - Pres. Grassi Est. Amoresano (taglio di alberi ed incenerimento delle potature): "Il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della silvicoltura, costituisce attività produttiva e quindi trova applicazione il D.L.vo 152/2006. La eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati non usufruibili in processi produttivi non costituisce una forma di utilizzazione nell'ambito di attività produttive. Inoltre non trova riscontro nelle tecniche di coltivazione attuali l'utilizzazione delle ceneri come concimante

naturale. Tale materiale pertanto non può essere considerato materia prima secondaria riutilizzata in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente".

Già in passato la giurisprudenza di merito si era espressa in tal senso. Ricordiamo al riguardo due importanti sentenze del Tribunale di Trento. In una sentenza (6 maggio 2007 – Sez. distaccata di Borgo) l'imputato era stato condannato per il reato previsto e punito dall'art. 256, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, perché, in qualità di proprietario del terreno identificato dalla p.f., 9742 C.C. di \*\*\*\*, in assenza di autorizzazione e, quindi, in violazione dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, effettuava o, comunque, permetteva che venissero effettuate operazioni di smaltimento mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dell'allegato B, di rifiuti speciali non pericolosi; costituiti da scarti vegetali (codice CER 02.01.03) provenienti dalle operazioni di abbattimento di piante di abete rosso, effettuate dallo stesso all'interno del terreno di sua proprietà.

Nell'altra sentenza (21 dicembre 2005 – Sez. distaccata di Cles) la condanna era intervenuta per il reato previsto dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 22/97 perché quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, effettuava operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (CER 02.01.03) derivanti dall'estirpazione del frutteto, della superficie di circa 2.000 mq., meglio identificato dalle pp. ff 970/2 e 971/2 C.C. \*\*\*\* di proprietà di \*\*\* mediante incenerimento a terra, ex punto D10 dall'allegato B, in assenza di autorizzazione, in violazione dell'art. 28 del medesimo decreto, materiali non rientranti nelle esclusioni di cui all'art. 8 punto e) in quanto non utilizzati nelle normali pratiche agronomiche.



In questa immagine si nota come il falò di una azienda agricola ha praticamente avvolto con una coltre di fumo che dura ore tutto il territorio circostante.

Appare evidente l'autosmaltimento di fatto di un grande quantitativo di rifiuti vegetali mediante incenerimento incontrollato.

La stessa colonna di fumo vista da lontano. Si noti come un'intera vallata, ed i suoi abitanti, è di fatto sommersa da una spessa coltre di fumo derivante dalla bruciatura di residui agricoli. Non si vede come la parte quarta del T.U. ambientale possa prevedere ed autorizzare questo autosmaltimento di rifiuti vegetali a rilevante incidenza ambientale.



Dunque bruciare residui da potature agricole, come qualunque altro rifiuto agricolo – non è consentito a livello formale in nessun passaggio della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e quindi tale pratica è – di base – contro tale norma nazionale. Questo concetto è stato sempre da noi ribadito in ogni sede seminariale ed editoriale<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (Edizione 2012 – Diritto all'ambiente – Edizioni – [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net) ): “ (...) Bruciatura di grandi cumuli rifiuti agricoli e da potature: ma dove è previsto nel T.U. ambientale che questa pratica è legale? Smaltimento di rifiuti o attività in totale deroga?

Nelle nostre campagne, ma anche nelle aree di periferia suburbane, oggi si brucia ogni tipo di rifiuto agricolo - anche di grandissime dimensioni e quantità derivanti da culture boschive, coltivazioni tipo vite ed ulivi ed altro - e non solo: perché molto spesso si mischiano nei cumuli di residui agricoli dati alle fiamme anche rifiuti plastici (soprattutto contenitori delle sostanze chimiche usate in agricoltura), i contenitori di polistirolo utilizzati per il trasporto e la conservazione delle piantine, ed altro materiale ancora peggiore.

Questi falò - ormai - non sono più realizzati nel contesto della consuetudine storica delle nostre aree rurali, ma siamo passati da una consuetudine tipicamente rurale/contadina, ad un sistema praticamente di tipo seriale ed industriale sul nostro territorio agricolo. Gli effetti, noti, sono sotto gli occhi di tutti, e credo che siano incontestabili.

Tanto ribadito, va confermato che – solo per realismo e per un raccordo con senso di ragionevole equilibrio tra norme e prassi storiche – può (a nostro modesto avviso) essere tollerata la modesta bruciatura di modesti quantitativi di ramaglie dal piccolo contadino in ossequio ad una tradizione antica che deve pur essere considerata nella saggia applicazione della legge.<sup>3</sup>

---

Infatti spesso si vedono comunemente falò giganteschi che generano emissioni di fumo - a volte elevatissimi e visibili a chilometri di distanza - che invadono per ore tutte le aree campestri circostanti e giungono perfino al confine con i centri abitati.

A nostro avviso nella parte quarta del T.U. ambientale (D.Lgs n. 152/06), e cioè quella parte che riguarda la gestione e disciplina di rifiuti, non c'è scritto da nessuna parte che si possono bruciare i rifiuti agricoli, di nessuna dimensione, qualità e quantità.

Chi brucia i residui da potatura intende disfarsene mediante incenerimento a terra (e certamente non può essere questo un utilizzo nelle attività agricole...) E già questo basta ad escludere a priori ogni idea che tali materiali destinati ai falò possano essere sottoprodotti e che i falò stessi possano essere finalità naturali di continuazione di utilizzo per un sottoprodotto.

Invitiamo coloro che sostengono opposta teoria a segnalarci l'articolo (ed il comma) della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 che autorizza tale prassi. Non si vada ad obiettare che tale prassi può essere autorizzata dalle leggi regionali o provvedimenti provinciali o comunali, dato che - sempre a nostro modesto avviso - non c'è alcun dubbio che il D.Lgs. n. 152/06 è la norma quadro di settore e - dunque - tutte le norme regionali, provinciali o comunali non possono che adeguarsi ed operare all'interno di tale legge-quadro senza poter creare deroghe alla stessa. Anche considerando che tale parte quarta del T.U. ambientale è il recepimento della direttiva europea in materia di rifiuti. Dovremo dedurre che una normativa locale andrebbe sostanzialmente a derogare non soltanto alle regole nazionali ma anche alle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti. Il che è fuori di ogni logica giuridica. Non è neppure possibile appellarsi, e rievocare, leggi arcaiche del secolo corso in materia forestale e di gestione agricola in quanto tali leggi sono state varate in tempi remoti ed ben antecedenti alle regole europee vigenti ed alla disciplina del D.Lgs. n. 152/06 (dovrebbero pertanto valere i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale per i quali la legge successiva deroga la legge antecedente e non certo viceversa...); dunque i principi eventualmente riportati in tali norme vanno letti ad adeguati alla luce di tali nuove norme vigenti e non possono certo costituire deroga anticipata alle stesse leggi, anche perché la parte quarta del T.U. ambientale non richiama - appunto in deroga - alcuna di queste leggi per creare una differenza di previsione normativa nel settore in esame. (...)"

<sup>3</sup> Dal volume **"Rifiuti e non Rifiuti"** - a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Edizione 2012 - Diritto all'ambiente - Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): " (...) Ma, pur ribadendo questo presupposto, dobbiamo comunque essere realisti e cercare di applicare le normative adeguandole alla realtà delle cose concrete, e quindi cercando di trovare una fase di ragionevole integrazione tra le regole normative e la vivibilità sociale sul territorio. Siamo dunque propensi a ritenere, condividendo in questo consenso l'interpretazione di molti, che laddove tale prassi sia ancorata ancora a quella consuetudine storica ed antica prassi da sempre attiva nelle nostre campagne, e cioè il piccolo contadino che usa bruciare in alcuni periodi dell'anno e in condizione di assoluta sicurezza, un piccolo cumulo di ramaglie inerente la propria attività di piccolo coltivatore, sostanzialmente tale prassi possa

Ma – attenzione – anche questo non può essere un concetto oggettivo ed astratto, da prontuarizzare, perché anche tali piccoli casi vanno comunque contestualizzati a livello territoriale, funzionale e temporale.

---

essere sostanzialmente tollerata a livello giuridico e normativo in quanto può rientrare in una consuetudine di modesta portata. Ma la nostra riflessione deve essere molto diversa se parliamo di grandi aziende agricole, che fanno coltivazioni intensive e che generano grandi cumuli di residui di potature e comunque di produzione forestale ed agricola. Riteniamo che in questo caso ci troviamo di fronte a rifiuti puramente agricoli in grande quantità ed in grande mole, e dei quali il produttore oggettivamente intende disfarsi (mediante il fuoco). Tali grandi cumuli, bruciati, comportano certamente una produzione di grandi quantitativi di fumo che vanno ad invadere le aree circostanti. In questo caso si tratta esclusivamente di fuoco su rifiuti agricoli e di fumi che non contengono diossine e altri materiali derivanti da plastiche e altre sostanze nocive (che in questo caso non sono presenti nel cumulo), ma si tratta pur sempre di un grande quantitativo di rifiuti agricoli che vengono bruciati mentre, sempre a nostro avviso, la normativa di settore nazionale non prevede assolutamente in alcun modo tale attività. Quindi riteniamo che valga la pena svolgere una riflessione su tutto questo argomento. Ci chiediamo: ma dove è scritto nella parte quarta del T.U. ambientale che grandi aziende agricole possono legalmente bruciare grandi, ed a volte grandissimi, cumuli di rifiuti agricoli in modo perfettamente legale? E dove è scritto che tali emissioni fumose sono in regola con le disposizioni di legge? Si obietterà certamente che sul nostro territorio esistono una larghissima serie di leggi (arcaiche e ben precedenti alle direttive europee), nonché leggine, norme e regolamenti a livello locale che non solo disciplinano ma prevedono tale prassi addirittura come ordinaria e dettano regole molto minuziose per il loro esercizio. Ebbene, vogliamo stimolare una riflessione anche su questo punto specifico. Va bene che ci sono tutte queste norme a diversi livelli, ma si deve ricordare il presupposto (che crediamo sia incontestabile) in base al quale la parte quarta del T.U. ambientale è la normativa quadro in materia di rifiuti e che nessun'altra legge pregressa a livello nazionale o locale anche successiva può derogare rispetto alla normativa quadro, e che ancora una legge nazionale di carattere regolamentare per entrare in deroga rispetto a tale parte quarta dovrebbe espressamente essere prevista come – appunto - derogatoria rispetto alla normativa. Dopo l'entrata in vigore della parte quarta del T.U. ambientale vigente una norma statale regolamentare o regionale o provinciale non può andare legittimamente in deroga per propria iniziativa, e quindi pretendere di legittimare qualcosa che nella normativa quadro nazionale non è minimamente prevista ed accennata.

Come si può ipotizzare che nel settore in esame una Regione, una Provincia o un Comune possa derogare ai principi generali europei e nazionali in materia di rifiuti autorizzando una forma di vero e proprio smaltimento mediante incenerimento a terra di rifiuti agricoli che tali norme-quadro non prevedono? (...)"

### **Un “reato-presupposto”?**

Torniamo adesso al caso dell'incendio boschivo che deriva come conseguenza diretta del fuoco sfuggito da un falò di bruciature di rifiuti agricoli. Se partiamo dal presupposto – che sopra abbiamo cercato di dimostrare – che tale falò nel contesto della normativa sui rifiuti è illegale, a maggior ragione deve ritenersi illegale (reato) un falò talmente incontrollato che poi ha causato l'incendio boschivo. Dunque, questo falò incontrollato non è da considerarsi “reato-presupposto” rispetto al successivo reato di incendio boschivo?

Per prassi – invece – molto spesso tale falò illecito non viene affatto considerato in sede di indagini investigative e si sottovaluta la sua fisionomia giuridica nonostante – paradossalmente – si riconosca il suo ruolo, e cioè che l'incendio boschivo è derivato dal bruciare in modo incontrollato rifiuti vegetali.

A titolo di esempio comparativo, se un soggetto crea un incendio dentro un palazzo perché in cantina sta manovrando illegalmente materie esplodenti e/o incendiarie, risponderà solo del reato di incendio o anche – prima in via logica – dei reati connessi all'illecito uso delle materie in questione? E se l'incendio del palazzo deriva da un immagazzinamento di fuochi d'artificio illegali nel negozio sottostante, il titolare risponde solo del reato di incendio o – sempre prima in via logica - anche di detenzione illegale dei fuochi di artificio vietati?

Perché – dunque – se si tratta di un palazzo esiste il reato presupposto e se al posto del palazzo c'è un bosco il reato presupposto sparisce?

### **Colpa o dolo?**

Per prassi (desueta), questi tipi di incendio boschivo sono classificati molto spesso automaticamente come “colposi”. Ma è veramente sempre così? Si deve continuare ad applicare questo criterio prontuaristico in modo standard oppure è il tempo di fare una riflessione sul punto se in alcuni casi si può ipotizzare il dolo eventuale?

Le norme e le interpretazioni vanno contestualizzate non solo al caso concreto, ma anche al contesto storico, sociale e di dinamica di evoluzione degli eventi illeciti.

Così è il caso dei crimini da omicidi stradali, ove una PG attenta ed al passo con i tempi ha favorito lo sviluppo di una condivisibile nuova giurisprudenza che – superando l'arcaico meccanismo di equazione standard investimento = sempre e solo colpa - ha consentito di classificare gli omicidi stradali causati da soggetti in preda ad alcool e/o droghe come dolosi con il dolo eventuale. E così è stato per la sentenza di Torino sulla Thyssen Kroup dove indagini intelligenti hanno contribuito in modo dinamico ed attuale a far superare l'analogo preistorico automatismo in base al quale infortunio mortale sul lavoro = sempre e solo colpa. Per determinare la nascita di una giurisprudenza che riconosce il dolo eventuale in questo caso di morti sul lavoro. E' forse il tempo – in via parallela – di evolvere alcuna incrostate concezioni di automatismo applicativo anche nel campo degli incendi boschivi per superare il desueto concetto in base al quale ogni incendio che non è dimostrato essere stato appiccato con il dolo diretto, è automaticamente in modo residuale per forza colposo. Perché in mezzo c'è anche qui il dolo eventuale, naturalmente se ne sussistono i presupposti.

Dunque, quando esiste un “reato-presupposto” grave di incenerimento a terra di rifiuti agricoli attuato in modo totalmente incontrollato, e laddove il soggetto agente aveva perfetta percezione delle conseguenze di fatto quasi certe del proprio agire stante le condizioni generali di temperatura, località, umidità, vento, ubicazione ed ogni altro elemento di fatto rilevabile in loco, e nonostante ciò abbia attuato quel rogo dal quale poi è derivato l’incendio boschivo si deve oggi riflettere se non si tratti di un incendio con dolo eventuale.

### **Chi paga il danno al bosco?**

Se partiamo dal presupposto che il soggetto responsabile ha commesso un reato di incendio boschivo (anche solo nell’ipotesi colposa), ed a maggior ragione se tale incendio deriva da un “reato-presupposto” di incenerimento illegale di rifiuti agricoli in modo incontrollato, dobbiamo chiederci: ma non deve costui essere chiamato – oltre alle responsabilità penali – anche a pagare i danni causati al bosco?

E dunque ci appare logico che in via automatica e doverosa l’organo di PG in sede di denuncia penale dovrebbe attivare le connesse comunicazioni di rito per l’attivazione del procedimento per il risarcimento del danno ambientale.

Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

Pubblicato il 9 aprile 2012